



COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

DECORATO CON LA MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia Di Treviso

ORDINANZA N. 6 DEL 28-03-2017

Oggetto: **LOTTA OBBLIGATORIA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO SUL TERRITORIO COMUNALE**

Prot. n. 2558

IL SINDACO

PREMESSO che la diffusione infestante della processionaria del pino (*Thaumatopea pityocampa*) danneggia in particolare le piante di conifere e le resinose in genere (i nidi si presentano normalmente in forma di grosse masse sericee);

CONSIDERATO che trascurando tali infestazioni si favorisce la diffusione di questo lepidottero sull'intero territorio comunale;

RILEVATO che tale insetto arreca gravi danni al patrimonio arboreo colpendo numerose specie di conifere (soprattutto del genere *Pinus* e *Cedrus*) sia in ambito rurale che urbano ed inoltre che i bruchi di processionaria del pino possono provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie nell'uomo e negli animali; conseguenze che possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi (i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento);

RICHIAMATA la nota prot. n. 52/SISP in data 14.1.2010, ancora attuale, con la quale il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss n. 7 di Pieve di Soligo ha consigliato l'emanazione di apposita ordinanza per la lotta a tale lepidottero;

RITENUTO necessario intervenire direttamente con apposito provvedimento per contenere tale diffusione a tutela del patrimonio arboreo pubblico e privato nonché l'insorgere di eventuali rischi igienico sanitari a carico della popolazione attesa la rilevata intensa proliferazione dell'infestazione come rilevato anche dall'Ufficio Ambiente con l'Ufficio di Polizia Locale nel corso di una serie di sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi;

VISTO il D.M. 17 aprile 1998, che ha reso obbligatoria la lotta contro la processionaria del pino su tutto il territorio nazionale;

VISTO L'art. 4 del Decreto 30 ottobre 2007 che prevede la possibilità di interventi di profilassi, per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali;

VISTO IL Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi;

ORDINA

1. a tutti i proprietari di conifere con presenza di nidi di processionaria, di provvedere immediatamente, a propria cura e spese, all'asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati o alla rimozione dei nidi ed alla loro distruzione con il fuoco; in caso di attacchi estesi effettuare trattamenti localizzati ad alta pressione in grado di penetrare nei nidi con *Bacillus Thuringiensis*, piretroidi, o altri prodotti di sintesi nel rispetto delle modalità d'uso e con le precauzioni riportate in etichetta del prodotto;
2. è vietato il deposito delle ramaglie con nidi di processionaria nei sacchetti dell'umido o nel contenitore del verde presso l'Ecocentro comunale;
3. i sopraccitati interventi dovranno essere eseguiti **entro e non oltre il 15 aprile per l'anno corrente ed entro il 15 marzo per gli anni successivi;**

4. È fatto obbligo ai cittadini di segnalare la presenza di nidi all'Ufficio Ambiente del Comune al fine di poter controllare la diffusione del fenomeno.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga esposta all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni, pubblicata sul sito internet del Comune (www.comune.moriago.tv.it), e trasmessa per opportuna conoscenza all'Amministrazione Provinciale di Treviso ed al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss n. 2.

INFORMA

L'Ufficio Ambiente e la Polizia Locale sono incaricati della verifica del rispetto della presente ordinanza.

L'Ufficio Ambiente e la Polizia Locale sono altresì a disposizione dei proprietari di conifere con presenza di nidi di processionaria per fornire informazioni su come procedere.

AVVISA

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. n.104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (DPR n.1199 del 24 novembre 1971 e s.m.i.).

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e potrà essere disposta, quale sanzione accessoria, l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese.

IL SINDACO

Giuseppe Tonello

